

**REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO
DI FOGNATURA E DEPURAZIONE
TITOLO I**

**DISPOSIZIONI GENERALI
REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE**

Art.1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle fonti normative primarie, gli scarichi di acque reflue domestiche ed industriali che recapitano nelle pubbliche fognature al fine di:

- a) prevenire, controllare e reprimere l'inquinamento delle acque;
- b) tutelare le infrastrutture degli impianti fognari e depurativi;
- c) disciplinare l'allacciamento degli insediamenti civili e produttivi alla pubblica fognatura;
- d) favorire, in applicazione dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua stabiliti dalla legge 5 gennaio 1994, n.36, il massimo risparmio nell'utilizzazione delle acque e nell'adozione dei processi di riciclo e di recupero delle sostanze disperse;
- e) raggiungere gli obiettivi di qualità previsti dal D.Lgs.3 Aprile 2006, n.152 che detta disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e sul recepimento delle direttive comunitarie concernenti il trattamento delle acque reflue urbane.

2. E' esclusa dal presente regolamento la disciplina degli scarichi domestici ed industriali che non recapitano nelle pubbliche fognature, per la quale si rinvia al D.Lgs 3 Aprile 2006, n. 152 e al D.Lgs5 febbraio 1997, n.22 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.2

DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento, per "*rete fognaria o fognatura*" si intende il sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle "*acque reflue urbane*", cioè delle acque reflue domestiche o industriali

2. I singoli tratti della rete fognaria si distinguono in:

- a) *fognolo*: canalizzazione elementare che convoglia le acque in uscita dalle singole utenze fino all'allacciamento alla fogna;
- b) *fogna*: canalizzazione che raccoglie le acque provenienti dai fognoli di allacciamento e da caditoie pubbliche o private, convogliandole ai collettori;
- c) *collettore*: canalizzazione costituente l'ossatura principale della rete, che raccoglie le acque provenienti dalle fogne ed anche quelle addotte da fognoli e caditoie e confluisce nell'impianto di trattamento acque reflue o nel recapito finale;
- d) *depuratore*: complesso di opere edili e/o elettromeccaniche e ogni altro sistema atto a ridurre il carico inquinante organico ed inorganico delle acque reflue, mediante processi fisicomeccanici e/o biologici e/o chimici.
- e) "*abitante equivalente*": il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;
- f) "*fanghi*": i fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;

3. Per "*scarico*" si intende qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

4. A seconda delle caratteristiche qualitative gli scarichi si distinguono in:

- 1) "*acque reflue domestiche*": acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- 2) "*acque reflue industriali*": qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici in cui si

svolgono attività commerciali, artigianali o industriali, diverse dalle acque reflue domestiche.

5. Ai sensi dell'art. 101, comma 7, del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche quelle che presentano caratteristiche qualitative equivalenti, nonché le acque reflue provenienti da:

- a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame che, per quanto riguarda gli effluenti di allevamento, praticano l'utilizzazione agronomica in conformità alla disciplina regionale stabilita sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali di cui all'articolo 112, comma 2, e che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo per ognuna delle quantità indicate nella Tabella 6 dell'Allegato 5 alla parte terza del Decreto Lgs. 152/2006;
- c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
- d) provenienti da impianti di acqua coltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
- e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale;
- f) provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore.

6. Per "*scarichi esistenti*" si intendono quelli attivati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, eccetto gli scarichi di cui al comma 8.

7. Gli "*scarichi nuovi*" sono quelli attivati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

8. Sono comunque considerati nuovi tutti quegli scarichi derivanti da insediamenti che siano soggetti a diversa destinazione, a interventi di ristrutturazione, ad ampliamenti e cambiamenti tali da dare origine ad uno scarico qualitativamente o quantitativamente diverso da quello preesistente, compresa l'ipotesi in cui l'attività venga trasferita in altro luogo, o comunque venga modificato il recapito dello scarico terminale.

9. Il Comune ha la facoltà di affidare il servizio di cui al presente regolamento ad un soggetto Gestore.

Art.3

ACCERTAMENTI E CONTROLLI

1. Il Comune può effettuare controlli e ispezioni, su insediamenti di tipo residenziale, nonché dove si svolgano attività commerciali, ed industriali, nei modi e nei termini ritenuti più opportuni per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento e della vigente normativa in materia.

2. In materia di allacci alla pubblica fognatura di cui al titolo II del presente regolamento, il Comune:

- a) individua sul territorio comunale gli insediamenti che devono essere assoggettati all'obbligo di allaccio;
- b) accerta il buon funzionamento e lo stato di manutenzione delle condutture interne e, per quanto riguarda la parte eseguita dall'utente in proprietà privata, ha facoltà di controllare i lavori di allaccio durante e dopo la loro esecuzione, per verificarne la conformità al progetto presentato, alle norme tecniche del presente regolamento e di legge, nonché alle norme di buona esecuzione;
- c) controlla i sistemi di misurazione della portata degli scarichi.

3. Nel caso siano riscontrate irregolarità o difformità, l'Autorità competente può, a seconda dei casi, prescrivere la demolizione delle opere difformi o irregolari, e/o far eseguire i lavori d'ufficio a spese dell'interessato e/o disporre l'interruzione degli scarichi.

4. Per il controllo degli scarichi di acque reflue industriali di cui al titolo III del presente regolamento, il Comune o l'eventuale Gestore:

a) Effettua all'interno degli insediamenti produttivi ed in presenza del titolare dello scarico o di persona all'uopo delegata, anche all'interno dei reparti o locali in cui si svolga il ciclo di produzione, tutte le ispezioni che ritiene necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

b) per accertare la tipologia dell'insediamento verifica le caratteristiche qualitative e quantitative degli scarichi, il rispetto dei limiti di accettabilità previsti dalla legge, dal presente regolamento, l'osservanza delle prescrizioni integrative contenute eventualmente nell'autorizzazione allo scarico, gli altri eventuali controlli in conformità al D.Lgs.n.152/06, nonché la funzionalità degli impianti di pretrattamento e di depurazione adottati o imposti, gli elementi necessari per la determinazione del corrispettivo di fognatura e depurazione; la veridicità dei valori denunciati e svolge accertamenti a fini tariffari.

5. Tali controlli si esplicano attraverso ispezioni, misure, analisi, prove, campionature, sopralluoghi, prelievi e quant'altro si renda necessario per gli accertamenti del caso.

6. Il personale incaricato dal Comune nell'espletamento di tali funzioni assume la qualifica di personale incaricato di pubblico servizio, ai sensi e per gli effetti dell'art.358 del codice penale, per cui dopo essersi qualificati mediante apposito tesserino rilasciato dal Comune, sono abilitati a compiere sopralluoghi ed ispezioni all'interno del perimetro dell'insediamento oggetto del controllo.

7. Il Comune può richiedere per alcuni dipendenti la qualifica di ufficiale o agente di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art.57 del codice di procedura penale per svolgere le presenti attività ispettive.

8. Tutti gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento ed i pozzetti devono essere eseguiti in conformità alle prescrizioni del Comune, a spese e cura degli utenti stessi.

9. I campionamenti, degli scarichi possono essere effettuati anche senza preavviso al titolare dello scarico.

10. I prelievi potranno essere istantanei o medio-compositi; essi saranno costituiti da un solo campione, comunque rappresentativo dello scarico, destinato ad essere analizzato presso il laboratorio individuato dal Comune. L'analisi dei campioni sarà effettuata secondo le metodiche previste dalle norme vigenti.

11. Il titolare dello scarico è tenuto a consentire tali ispezioni e controlli ed eventualmente ad offrire la propria disponibilità e assistenza durante i sopralluoghi sopra indicati, oltre a fornire ogni documento e notizia utile al buon esito dei controlli gli venisse richiesta, a pena di decadenza dall'autorizzazione allo scarico.

12. E' comunque fatta salva l'attività di vigilanza e controllo, di prevenzione e repressione degli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria.

13. Qualora nell'esercizio di tali controlli, sia sugli allacci che sugli scarichi vengano individuate difformità tali da compromettere la funzionalità della fognatura o la salvaguardia delle esigenze della tutela ambientale ed igienico sanitaria o del ciclo depurativo, oppure in caso di riscontro di violazione delle prescrizioni del presente regolamento o delle norme vigenti in materia, il Comune trasmette all'autorità competente relazione sulle violazioni e sulle inadempienze riscontrate.

14. Le informazioni raccolte sui soggetti controllati sono coperte da segreto d'ufficio, ma il Comune è comunque tenuto a fornire tutti i dati di cui dispone qualora essi vengano richiesti dalle autorità che abbiano titolo, ai sensi della legislazione vigente, ad esercitare funzioni di amministrazione attiva o di controllo nelle materie disciplinate dal presente regolamento.

15. Il Comune ha sempre facoltà di richiedere all'Agenzia Regionale Tutela Ambiente, con istanza documentata e motivata, di effettuare controlli specifici qualora dagli accertamenti compiuti dai propri tecnici emerga il rischio di non rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico, nonché il pericolo di possibili disfunzioni degli impianti di depurazione, ovvero la difficoltà di smaltire il carico inquinante o di mantenere le caratteristiche tabellari imposte dalla legge agli effluenti delle pubbliche fognature.

TITOLO II
DISCIPLINA DEGLI ALLACCI
REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

Art.4

OBBLIGO DI ALLACCIO

1. Salvò diversa normativa regionale, nelle località servite da pubbliche fognature, i titolari degli scarichi di acque reflue domestiche (compresi quelli provenienti da imprese così come individuate alle lett. a- b- c- d – e –f comma 5 dell'art. 2) e di scarichi industriali che recapitano in corpi d'acqua superficiali, sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, sono obbligati ad allontanare i propri scarichi mediante allacciamento alla pubblica rete fognaria.

In forza del presente regolamento sono obbligati ad allacciarsi alla pubblica rete fognaria, secondo le modalità tecniche e il procedimento amministrativo di allaccio indicati nel presente titolo, tutti i titolari di scarichi d'acque reflue domestiche ed industriali, qualora il tracciato minimo tecnicamente fattibile, individuato dal Comune, dal confine di proprietà sia ad una distanza non superiore a m 200 dalla pubblica rete fognaria.

2. Qualora la pubblica fognatura non possa essere raggiunta in quanto l'allaccio comporta l'attraversamento di terreni privati, l'utente sulla base di idonea dichiarazione, può essere autorizzato dal Comune ad utilizzare uno dei sistemi di smaltimento previsti dalla normativa vigente a condizione che l'edificio sia munito di regolare concessione edilizia.

3. L'allacciamento deve essere realizzato previo adeguato procedimento amministrativo, ai sensi di quanto prescritto nel successivo articolo, spontaneamente e/o a seguito di un invito da parte del Comune secondo le modalità di cui all'art.6.

4. In caso di inerzia, previa diffida, il Comune alle autorità competenti in forza di legge, di disporre l'interruzione dello scarico e/o l'esecuzione d'ufficio, a spese dei soggetti obbligati, delle opere necessarie all'allaccio.

A titolo informativo vengono riportati alcuni esempi esplicativi per la definizione di tracciato tecnicamente fattibile (Fig. 1)




Fig. 1

Art.5

PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE

1. Per gli scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura, ai sensi dell'art.3 comma 2 della L.R.n°60/2001, è sufficiente la comunicazione al Comune dell'allaccio, il Comune entro 30 giorni dal ricevimento di detta comunicazione risponde all'utente per presa d'atto inoltrando anche eventuali prescrizioni.

Il modello di comunicazione è predisposto dal Comune.

2. Per gli scarichi industriali, i titolari delle attività da cui originano scarichi di acque reflue industriali e cioè di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, diverse dalle acque reflue domestiche, prima dell'attivazione dello scarico, devono rivolgere la domanda di autorizzazione al Comune ai sensi del D.lgs. 152/06.

3. Per gli scarichi d'acque reflue industriali che non recapitano nella pubblica rete fognaria, salvo diversa disciplina regionale, la domanda d'autorizzazione è presentata alla Provincia.

4. Per gli insediamenti soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento e ristrutturazione, o la cui attività sia trasferita in altro luogo, deve essere ripetuto il procedimento amministrativo di allaccio, fatta salva la disciplina relativa alla concessione edilizia per quanto attiene alle opere ad essa soggette.

5. Per gli scarichi industriali, la domanda d'autorizzazione va presentata su apposito modulo, predisposto dal Comune, completo in tutte le sue parti e in tutti gli allegati relativi al tipo d'insediamento da cui proviene lo scarico.

6. E' data facoltà ai titolari di scarichi che, nell'apportare modifiche all'insediamento non abbia variato la qualità né la quantità del volume precedentemente denunciato, di presentare soltanto un'autocertificazione, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

7. Il richiedente l'allacciamento è tenuto a versare un contributo "d'allacciamento", stabilito dal Comune.

8. Il Comune può stabilire l'eventuale cauzione a garanzia della perfetta esecuzione dei lavori da versare.

9. Il richiedente dovrà regolarizzare con il Comune, l'eventuale importo della tassa per l'occupazione di suolo pubblico da corrispondere, prima dell'inizio dei lavori, alla tesoreria dell'Amministrazione Comunale.

Art.6

LAVORI DI ALLACCIO

1. I lavori di allacciamento sono posti a carico dell'utente e devono essere eseguiti in conformità alle norme del presente regolamento, alle specifiche norme e regolamenti in vigore e alle disposizioni tecniche del Comune. Tali lavori possono essere eseguiti dal Comune su richiesta dell'interessato, previa corresponsione dei relativi compensi. L'inizio e la fine dei lavori di allaccio devono essere sempre comunicati al Comune per gli opportuni controlli.

2. L'allaccio dovrà essere eseguito entro due anni dalla data di rilascio del documento autorizzativo, decorsi i quali il richiedente dovrà procedere a nuovo procedimento autorizzativi finalizzato all'allaccio.

Art.7

OBBLIGO DI ADEGUAMENTO DEGLI ALLACCI

1. Il Comune promuove apposite campagne volte ad individuare gli insediamenti soggetti all'obbligo di allaccio e a verificare, per le utenze già allacciate, la loro regolarità, con relativi oneri di allaccio o di adeguamento, per quelli non in regola, a carico degli utenti.

2. L'adeguamento degli allacci deve avvenire inoltre nelle seguenti ipotesi:

a) nel caso in cui entrino in funzione nuovi impianti fognari/depurativi;

b) nel caso di modifica, ampliamento o ricostruzione degli impianti esistenti (es. da fognatura mista a fognatura a sistema separato);

c) nel caso in cui sussistano motivi igienico-sanitari, di sicurezza e funzionalità degli impianti stessi, o comunque in caso di non conformità alle norme vigenti in materia.

L'onere relativo a tali adempimenti è posto a carico dell'utente.

Art.8

MODALITA' TECNICHE DI ALLACCIAMENTO ALLA CONDOTTA PUBBLICA.

1. Per l'allacciamento alla condotta pubblica, dovranno essere utilizzati solo ed esclusivamente le predisposizioni lasciate al momento della realizzazione della condotta dalla ditta realizzatrice.

2. In assenza di tali predisposizioni, l'utente sarà obbligato ad allacciarsi al pozzetto posto subito a valle, nel senso di scorrimento della condotta.

3. Sul suolo pubblico dovrà confluire un solo fognolo, per cui eventuali raccordi di più tubazioni dovranno essere effettuati all'interno della proprietà privata.

4. Eventuali collegamenti da effettuarsi direttamente sugli impianti di sollevamento delle condotte pubbliche, dovranno essere stabiliti con il Comune.

5. L'utente dovrà attenersi scrupolosamente alle prescrizioni imposte dal Comune.

Art.9

PROPRIETA' E MANUTENZIONE DELLE CONDOTTE.

1. Tutte le condotte ubicate su suolo pubblico, anche se realizzate dal privato, sono di proprietà esclusiva del Comune, il quale le utilizza nel modo che ritiene più opportuno e qualora lo ritenga tecnicamente fattibile consente l'allaccio di altri scarichi sulle stesse.

2. La manutenzione ordinaria dei fognoli di allaccio al pubblico collettore sarà eseguita esclusivamente a cura e spese degli utenti che ne fanno uso.

3. Le manutenzioni straordinarie sui collettori e sui fognoli di allaccio, in area pubblica, saranno eseguiti dal Comune a proprie spese. Tuttavia, qualora risultasse che il danneggiamento delle

condotte siano avvenuto per cause imputabili agli utenti, tutte le spese di sopralluoghi e riparazione verranno addebitate agli utenti stessi.

4. Gli utenti restano comunque responsabili di eventuali danneggiamenti arrecati alle condotte, causati da lavori di qualsiasi genere eseguiti sul terreno circostante, o dall'accrescimento delle radici di piante poste in prossimità delle condotte.

Art.10

SERVITU' DI FOGNATURA

1. Nel caso in cui il nuovo allaccio alla pubblica fognatura non possa essere realizzato se non utilizzando fognoli privati esistenti o attraversando proprietà private, l'interessato deve richiedere al proprietario del fognolo o del fondo la servitù di passaggio per i propri scarichi, presentando congiuntamente alla domanda di autorizzazione o alla comunicazione, una copia autenticata dell'accordo così concluso.

2. Qualora fosse necessario costruire nuovi condotti di scarico o di allaccio ovvero spostare o restaurare condotti già esistenti attraverso proprietà comuni (in condominio ad esempio) e quindi fosse necessario pure il passaggio temporaneo di operai e materiali, il proprietario non potrà rifiutare la relativa concessione di passaggio e di condotto, a norma dell'art. 843 del codice civile, ed in seguito ad ordinanza del Sindaco.

3. L'indennità di fognatura per il passaggio temporaneo nell'altrui proprietà, sarà attribuita e liquidata, in caso di controversia tra le parti, dall'Autorità Giudiziaria.

Art.11

MODIFICA DELL'ALLACCIO

1. Ogni insediamento allacciato alle pubbliche fognature deve provvedere alla regolare manutenzione e al buon funzionamento degli impianti e delle condotte di allaccio.

2. Chiunque voglia rifare o variare, anche parzialmente, il tracciato o il punto di allaccio alla pubblica fognatura, deve ripetere il procedimento amministrativo, secondo le modalità indicate nel presente Regolamento.

3. Per la semplice sostituzione delle tubazioni esistenti in proprietà privata è sufficiente una comunicazione al Comune per l'espletamento dei controlli di competenza.

Art.12

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Le acque meteoriche dovranno essere raccolte da tubazioni separate dalle altre acque di scarico e convogliate, ove esistente, alla rete fognaria delle acque piovane.

La rete pubblica per acque nere non potrà, in ogni caso, essere destinata alla raccolta delle acque meteoriche.

Art.13

STRADE ED AREE PRIVATE - NUOVE LOTTIZZAZIONI

1. Le strade ed aree private raccordate con le strade comunali devono essere dotate di idonee reti fognarie collegate alla rete pubblica.

2. Il progetto delle reti fognarie negli insediamenti previsti in piani di lottizzazione, deve essere presentato al Comune, come parte del progetto delle opere di urbanizzazione primaria.

Art.14

ALLACCIAMENTO DI APPARECCHI E LOCALI A QUOTA INFERIORE DEL PIANO STRADALE

1. Qualora i liquami provengano da utenza posta oltre 0.5 m sotto il piano stradale, e ad una quota finale della condotta di allacciamento tale che non sia possibile l'immissione per gravità nel ricettore, sarà a cura e carico del richiedente la realizzazione delle opere di sollevamento e di tutti gli

accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie per evitare rigurgiti o inconvenienti causati dalla pressione della fognatura.

In tali casi, si deve prevedere l'installazione di un impianto di sollevamento, che abbia le seguenti caratteristiche:

- La portata massima delle apparecchiature di pompaggio non deve essere superiore del 25% della portata massima istantanea di scarico dichiarata nella domanda d'autorizzazione o nella comunicazione.
- La prevalenza deve essere adeguata alla quota d'immissione nella fognatura.
- Le acque di scarico devono essere pompate fino ad una vasca posta ad altezza pari a quella del piano stradale, collegata per caduta al collettore.
- Si deve obbligatoriamente predisporre un sistema di avviamento ed arresto automatico delle apparecchiature e un sistema di allarme che entri in funzione in caso di mancato funzionamento.
- Si deve obbligatoriamente installare idonea valvola di non ritorno o antiriflusso.

2. In nessun caso è ammesso lo scarico dei reflui in recipienti diversi dalla fognatura. All'uopo possono essere imposte apparecchiature di sollevamento di riserva e/o adeguati volumi d'accumulo.

3. E' ammessa la riunione di più scarichi, a valle dei rispettivi pozzetti d'ispezione, prelievo e misura, in un unico impianto di sollevamento.

4. Incomberà esclusivamente al titolare dello scarico ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che da questi scarichi potessero derivare al proprio immobile ed ai terzi per rigurgiti della pubblica rete fognaria.

Art.15

ALLACCIAMENTO PROVVISORI.

1. Ad evitare l'inquinamento del suolo sul quale si voglia costruire un fabbricato, o qualsiasi volta si installi un cantiere mobile, il Comune può consentire l'uso di una o più immissioni nella fognatura comunale, ove esista, a scarico provvisorio dei servizi igienici per gli operai addetti alle nuove costruzioni.

2. La durata della concessione degli scarichi provvisori sarà stabilita di volta in volta.

3. Il proprietario deve allacciarvi suddetti servizi prima di uscire con la costruzione dal piano di terra. Per la scelta degli scarichi, il proprietario dello stabile deve fornire in tempo utile al Comune le necessarie indicazioni. Tutti gli scarichi devono essere provvisti di acqua corrente sufficiente ad evitare l'arresto delle deiezioni nei canali.

4. Qualora si debbano introdurre modificazioni agli attacchi nella fognatura pubblica di cui sopra, esse saranno eseguite dai proprietari con le modalità concordate con i tecnici del Comune e previo il versamento di una cauzione anch'essa preventivamente concordata.

5. L'utente resta comunque obbligato, una volta terminati i lavori di costruzione, alla regolarizzazione definitiva dello scarico dei liquami del nuovo fabbricato, secondo le modalità riportate nel presente regolamento.

Art.16

DIVIETO DI PASSAGGIO CON CONDOTTE DI ACQUE NERE SU CONDOTTE O CANALI DI RACCOLTA DELLE ACQUE BIANCHE.

1. Al fine di evitare eventuali inquinamenti di corsi di acque superficiali, del suolo e del sottosuolo, è fatto assoluto divieto di realizzare condotte di scarico di acque nere, siano esse a gravità che in pressione, all'interno di condotte o di canali adibiti allo smaltimento delle acque bianche.

2. Il Comune, o altra autorità competente in forza di legge, può, qualora sussistono notevoli impedimenti tecnici e/o un eccessivo onere economico dei lavori di allaccio, in deroga al comma precedente, consentire il passaggio di condotte di acque nere all'interno di condotte o canali adibiti allo smaltimento di acque bianche, obbligando l'utente ad porre in opera tutti gli accorgimenti tecnici ritenuti necessari.

Art.17

IMMISSIONE IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE DERIVANTI DA SISTEMI DI POMPAGGIO PER L'ABBASSAMENTO TEMPORANEO DELLE ACQUE DI FALDA (SISTEMI DI AGGOTTAGGIO WELL-POINT)

1. In caso di notevoli impedimenti tecnici, il Comune può consentire l'immissione temporanea delle acque provenienti da sistemi di aggottaggio Well-point, all'interno della condotta delle acque nere, qualora la ritenga idonea a riceverli.
2. La durata dello scarico e gli accorgimenti tecnici da porre in essere verranno stabiliti di volta in volta.
3. Per ogni metro cubo di acqua scaricata, l'utente dovrà corrispondere al Comune un importo stabilito di volta in volta, quale uso della rete fognaria e dell'impianto di depurazione.
4. Su richiesta del Comune, l'utente dovrà apporre apposito misuratore di portata al fine di stabilire l'esatta quantità dell'acqua scaricata.

TITOLO III DISCIPLINA DEGLI SCARICHI REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

Art.18

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Sono soggetti alla disciplina contenuta nel presente titolo:
 - a) gli scarichi di acque reflue industriali, esistenti e nuovi, ai sensi dell'art.2 del presente regolamento, compresi quelli che ai sensi della normativa abrogata e sostituita dal D.L.vo n. 152/06 non necessitavano di autorizzazione;
 - b) gli scarichi di acque reflue industriali esistenti, che successivamente al conseguimento dell'autorizzazione, siano soggetti a diverse destinazioni, ad ampliamenti, a ristrutturazioni o la cui attività sia trasferita in altro luogo, o che siano soggetti a mutamenti tali da modificare le caratteristiche qualitative o quantitative dello scarico;
 - c) gli scarichi di acque reflue industriali per i quali si intenda svolgere il servizio mediante autobotti ai sensi dell'art. 32 del presente regolamento.
2. Gli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue domestiche esistenti sono sempre ammessi nel rispetto delle norme vigenti in materia e delle prescrizioni del presente regolamento.

Art.19

CORRETTO E RAZIONALE USO DELLE RETI FOGNARIE

Le reti fognarie devono rispondere ad una razionale strutturazione in relazione ai diversi tipi di liquami addotti allo scarico.

Nelle progettazioni deve essere evitato l'inquinamento anche accidentale delle acque del ciclo naturale, sia meteoriche che della rete idrografica. Devono anche essere predisposti adeguati sistemi di sicurezza sulle reti, atti ad ovviare tempestivamente all'inconveniente di un' accidentale messa fuori servizio dell'impianto di depurazione.

Art.20

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

1. L'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali ha validità di quattro anni dalla data del rilascio.
2. Il rinnovo deve essere richiesto un anno prima della scadenza.
3. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'art. 108 del D.lgs.152/06 (Tab. 5 dell'All. 5), il rinnovo deve essere concesso in

modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente.

4. L'autorizzazione allo scarico è rilasciata in via provvisoria in vista dell'attivazione dello stesso per un periodo non superiore ai tre mesi, in attesa del perfezionarsi di obblighi e adempimenti da parte del titolare dell'istanza, qualora:

a) la domanda risulti corredata da tutta la documentazione prescritta;

b) il richiedente assuma formale responsabilità, mediante dichiarazione ai sensi della vigente normativa che l'attività si svolgerà in modo conforme a quanto dichiarato nella documentazione presentata.

5. L'autorizzazione deve prevedere il rispetto dei limiti di accettabilità previsti dal D. Lgs. 4 Aprile 2006, n.152 e dal presente regolamento anche per gli scarichi parziali.

6. In caso di cessazione dello scarico terminale o di chiusura di uno scarico parziale, il titolare dello scarico deve darne comunicazione al Comune, ovvero altra autorità competente in forza di legge, entro sessanta giorni.

7. Salva l'applicazione di oneri e sanzioni conseguenti, l'autorizzazione può essere revocata ove vengano rilevati danni, alterazioni o comunque disfunzioni rispetto al normale esercizio della rete fognaria o dell'impianto di depurazione.

8. Le comunicazioni degli scarichi di acque reflue domestiche, salvo il caso di quelli assimilabili ai domestici o salvo espressa indicazione del Comune, non sono soggette a rinnovo.

9. Gli scarichi domestici esistenti ai sensi del precedente art. 2, comma 6, si intendono regolarizzati dal punto di vista del procedimento amministrativo.

10. L'attivazione d'ogni nuovo scarico s'intende autorizzata dal giorno seguente alla data d'emissione dell'autorizzazione allo scarico per gli scarichi industriali e comunicazione della presa d'atto per gli scarichi domestici e l'utente dovrà comunicare l'attivazione al Comune entro il termine perentorio di 15 giorni.

Art.21

CONVENZIONE DI UTENZA

1. Tra il Comune e i titolari di scarichi di acque reflue industriali può essere stipulata apposita convenzione di utenza, secondo le formalità ed i criteri che verranno fissati dal Comune con apposito provvedimento.

2. Il presente regolamento è da considerarsi comunque parte integrante di tali convenzioni, senza che ne occorra la materiale trascrizione e l'utente deve quindi dichiarare di conoscerlo e accettarlo.

3. La convenzione ha validità annuale, ed è tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta da darsi almeno sei mesi prima della scadenza.

4. La convenzione in particolare deve esplicitare i limiti di accettabilità e le prescrizioni tecniche fissati dalla norma in relazione alla tipologia dell'attività lavorativa svolta dall'insediamento e alla qualità e quantità degli scarichi; in essa vanno altresì previsti a carico dell'utente gli oneri economici calcolati dal Comune o dall'eventuale Gestore in relazione al servizio reso e alle eventuali ulteriori prestazioni (es. campionamento e analisi delle acque reflue). Rimangono salvi i successivi aggiornamenti.

5. Qualsiasi variazione di quanto convenuto nella convenzione deve essere tempestivamente comunicato al Comune per gli opportuni provvedimenti di competenza.

Art.22

LIMITI DI ACCETTABILITA'

1. Gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura devono essere conformi ai limiti di accettabilità indicati nell'art.107 del D. Lgs. 4 Aprile 2006, n.152

2. Gli scarichi di acque reflue domestiche nelle pubbliche fognature, munite di impianto di trattamento appropriato terminale, sono sempre ammessi e, nel caso di fognature nere, devono essere di tipo diretto, per cui dovranno essere demoliti, o in alternativa riempiti con materiale inerte costipato, tutti i sistemi di pretrattamento (fosse Imhoff, ecc.).

M

3. Gli scarichi delle acque reflue domestiche nelle pubbliche fognature, sprovviste di impianto di trattamento appropriato terminale, devono essere sottoposti, sin dal momento di attivazione, ad un trattamento che consenta di ottenere livelli di depurazione non inferiori a quelli conseguibili attraverso le operazioni di separazione meccanica dei solidi sospesi e di digestione anaerobica dei fanghi come realizzate con le tradizionali pratiche d'uso delle vasche settiche tricamerale o tipo Imhoff, rispettando obbligatoriamente i limiti fissati dalla Tab. 3 All.5 del D.Lgs 152/06 (scarico in pubblica fognatura).

4. I titolari degli scarichi di acque reflue industriali sono tenuti a rispettare le prescrizioni di massima di seguito indicate:

- a) le acque di scarico dei macelli devono essere sottoposte a separazione e raccolta del sangue, del contenuto stomacale, dei brandelli di carne e di grasso, al recupero dei grassi a mezzo di appositi pozzetti;
- b) la feccia e le vinacce derivanti dalla vinificazione dell'uva devono essere raccolte e smaltite a parte;
- c) gli scarti solidi di lavorazione delle conserviere devono essere raccolti e smaltiti a parte;
- d) i bagni esausti di decapaggio, defosfatizzazione ed ogni altro trattamento superficiale dei metalli devono essere raccolti, prima della depurazione, in contenitori atti ad impedire lo sversamento accidentale in fognatura;
- e) gli olii esausti o emulsionati devono essere raccolti e smaltiti a parte;
- f) le acque di dilavamento da eventuali cumuli di materiali esposti agli agenti atmosferici e le acque meteoriche provenienti dai piazzali o sedi di pertinenza di insediamenti produttivi della lavorazione del legno devono rispettare quanto previsto dall'art. 113 (acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia) del D.Lgs. 152/06 e seguenti;
- g) i distributori di carburante, le autorimesse, gli autolavaggi ed in genere gli insediamenti che diano luogo a scarichi saltuari di oli minerali, benzine e liquami leggeri, dovranno installare anche idonei dispositivi (separatori) per contenere entro i limiti autorizzati tali sostanze. I separatori dovranno essere vuotati e puliti, a cura del titolare, a regolari intervalli di tempo e, comunque, secondo necessità. Il materiale separato dovrà essere smaltito in modo corretto, senza provocare danni, e dell'avvenuta pulizia dovrà essere conservata la documentazione;
- h) I laboratori fotografici dovranno smaltire i bagni esauriti di sviluppo e fissaggio, separatamente. Tali scarichi non potranno essere recapitati in fognatura;
- i) I laboratori di analisi dovranno installare contenitori di adeguata capacità per lo stoccaggio e l'eventuale trattamento o conferimento a terzi di qualsiasi tipo di refluo non rientrante nei limiti di accettabilità in pubblica fognatura;
- j) Gli insediamenti adibiti ad attività sanitaria dovranno adeguarsi alle prescrizioni di cui al successivo articolo 23.

5. La suddetta elencazione non ha valore esaustivo, potendosi verificare la necessità di determinare ulteriori prescrizioni nel caso di specifiche lavorazioni od attività produttive.

6. Gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano nelle pubbliche fognature del territorio di Competenza, sono tenuti, per quanto riguarda i limiti di accettabilità, al rispetto dei limiti che verranno stabiliti dall'Autorità competenti in sede di autorizzazione allo scarico.

Art.23

OBBLIGO DI DISINFEZIONE PER GLI SCARICHI SANITARI

Gli scarichi provenienti da case di cura, ospedali, laboratori di analisi mediche ed attività affini che recapitano in pubblica fognatura, oltre al rispetto dei limiti di accettabilità previsti dal presente Regolamento, devono essere sottoposti, in ogni caso, al trattamento di disinfezione dello scarico fin dall'attivazione.

Art.24

SVERSAMENTI ACCIDENTALI

1. Il titolare dello scarico e/o il responsabile di sversamenti accidentali in pubblica fognatura, al di fuori delle modalità e dei limiti qualitativi autorizzati, sono tenuti a dare tempestiva comunicazione all'Ente prima telefonica e poi scritta a mezzo fax. Scopo di tale comunicazione consiste nella possibilità di tempestiva adozione degli eventuali provvedimenti da parte dell'Ente e/o nella rete fognaria e/o presso l'impianto di depurazione cui lo scarico affluisce, atti a contenere gli effetti dannosi.
2. I soggetti di cui sopra sono pertanto tenuti a seguire le disposizioni impartite telefonicamente o verbalmente, successivamente confermate per iscritto dal Comune.
3. Qualora il fatto possa avere riflessi ambientali, dovrà essere tempestivamente data comunicazione alla struttura provinciale Agenzia Regionale Tutela Ambiente competente per territorio.

Art.25

IMPIANTI DI PRETRATTAMENTO

1. Gli impianti di pretrattamento adottati od eventualmente imposti dal Comune agli scarichi di acque reflue domestiche o industriali devono essere mantenuti attivi ed efficienti.
2. I titolari di detti impianti sono tenuti a curarne la perfetta efficienza ed il miglior livello di manutenzione.
3. La disattivazione di tali impianti per lavori di manutenzione deve essere comunicata preventivamente al Comune.
4. Qualsiasi altra disattivazione, anche solo per cause accidentali, deve essere comunicata immediatamente al Comune che fornisce le necessarie disposizioni del caso per evitare o contenere possibilità di inquinamento.
5. Analoga comunicazione deve essere fatta in caso di alterazione anche accidentale delle caratteristiche delle acque scaricate, o in caso di sversamento anche fortuito di qualsiasi sostanza tra quelle vietate dal presente regolamento o comunque non conformi alla normativa in materia.

Art.26

SEPARAZIONE DEGLI SCARICHI

1. Per gli scarichi di acque reflue industriali è fatto obbligo separare le acque di processo da quelle di raffreddamento e dalle acque reflue domestiche:
2. Le acque reflue industriali devono essere dotate di apposito pozzetto di campionamento facilmente ispezionabile, dal quale il Comune o l'eventuale Gestore avrà diritto in qualunque tempo di far prelevare dai suoi incaricati, campioni delle acque stesse.
3. Lo scarico delle acque di raffreddamento nelle pubbliche fognature può essere di norma autorizzato.
Tuttavia il Comune, può a suo insindacabile giudizio negare tale autorizzazione e imporre che esse vengano separate dalle acque di rifiuto e recapitate nelle tombinature stradali esistenti o, in mancanza di queste, nel corpo idrico superficiale più vicino.

Art.27

STRUMENTI DI MISURA E DI ANALISI

1. Tutti gli utenti della pubblica rete fognaria che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto, sono tenuti ad installare, a propria cura e spesa, strumenti per la misura della portata delle acque prelevate, ritenuti idonei dal Comune.
2. Tali contatori, che rimangono di proprietà dei privati, devono comunque essere installati nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal Comune per la distribuzione e somministrazione dell'acqua, mentre spetta esclusivamente al Comune apporre e rimuovere i sigilli di controllo sui contatori stessi.
3. Il contatore deve essere installato in posizione di facile accesso, protetto dal gelo e reso disponibile alle letture e ai controlli per la verifica dei consumi dichiarati e del suo corretto funzionamento.

4. Il Comune può imporre a suo insindacabile giudizio, a spese dell'utente, una diversa collocazione dello stesso.
5. La manutenzione dei contatori deve essere effettuata a cura e spese dell'utente che è tenuto altresì a segnalare tempestivamente al Comune eventuali guasti e blocchi.
6. Tutti gli insediamenti che scaricano acque reflue industriali sono tenuti ad installare idonei strumenti misuratori della portata, su un tronco di fognatura in cui affluiscono le sole acque di processo preventivamente depurate.
7. I titolari di tali scarichi devono annotare in un apposito registro le letture effettuate con frequenza mensile.
8. Il Comune può imporre per gli scarichi di acque reflue industriali l'installazione di strumenti per il controllo automatico e per il rilevamento continuo delle caratteristiche qualitative delle acque scaricate.
9. Le spese di installazione, manutenzione e gestione di tali strumenti sono a carico del titolare dello scarico.
10. Fermo restando gli obblighi di legge, sono esclusi dalla disciplina di cui al primo comma del presente articolo, ai sensi dell'art. 93 del R.D. 11/12/1933, n. 1775, i proprietari di un fondo che estraggono liberamente, anche con mezzi meccanici ed esclusivamente per usi domestici, le acque sotterranee dal proprio fondo e le imprese familiari coltivatrici.
11. I soggetti di cui al comma precedente sono tenuti esclusivamente alla presentazione della denuncia, ai competenti Uffici della Provincia e del Comune, del quantitativo di acqua prelevato nell'anno solare.
12. Relativamente ai soggetti di cui ai commi precedenti, è da intendersi per usi domestici, l'innaffiamento dei giardini ed orti ad uso diretto del proprietario ed alla sua famiglia e l'abbeveraggio degli animali da cortile.

Art.28

SCARICHI DI IMPIANTI PUBBLICI DI TRATTAMENTO RIFIUTI

1. E' consentito conferire presso i depuratori autorizzati allo smaltimento, gestiti dal Comune, i reflui derivanti dagli impianti pubblici di smaltimento RSU previa convenzione da sottoscrivere con il Comune, dove devono essere riportate le quantità presunte e un'analisi completa di un campione significativo dei reflui da conferire.
2. Il Comune ha il diritto di imporre in ogni momento i limiti qualitativi e quantitativi che riterrà opportuni per garantire la funzionalità degli impianti di depurazione e l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia ambientale ed igienica sanitaria, compresi i provvedimenti di sospensione parziale o totale del conferimento a seguito di guasti, lavori, problematiche funzionali dei depuratori, senza che la controparte possa pretendere alcunché per tali interruzioni.

Art.29

CONFERIMENTO MEDIANTE AUTOBOTTI

1. Lo sversamento diretto di reflui autotrasportati in pubblica fognatura è sempre vietato.
2. I liquami derivanti da scarichi di acque reflue domestiche (per es. derivanti dallo spurgo di cisterne, pozzi neri, fosse settiche e biologiche e simili) da scarichi di acque reflue industriali e quelli derivanti dalla pulizia della rete fognante possono essere conferiti mediante autobotti presso gli impianti pubblici di depurazione, previa autorizzazione da rilasciarsi da parte del Comune (in conformità alle disposizioni vigenti) in cui deve essere indicata sia la quantità che la qualità dei reflui da conferire, se diversa da quelli domestici (mediante analisi completa di un campione significativo).
3. Tutte le operazioni connesse allo scarico indiretto in pubblica fognatura devono essere svolte da imprese regolarmente iscritte all'Albo nazionale delle imprese esercenti i servizi di smaltimento ai sensi dell'art.30 del D.Lgsn.22/97 e successive modificazioni.
4. Il Comune ha facoltà di effettuare tutti i controlli analitici volti a verificare la corrispondenza qualiquantitativa del liquame e dei reflui conferiti a quelli oggetto della convenzione.

5. Il Comune ha il diritto di non accettare conferimenti che, benché conformi ai limiti tabellari vigenti, potrebbero pregiudicare la funzionalità degli impianti di depurazione, e di sospendere del tutto o in parte i conferimenti a seguito di guasti, lavori o problematiche funzionali dei depuratori, senza che la controparte possa pretendere alcunché per tali interruzioni; la limitazione ai conferimenti avverrà tenendo conto delle priorità indicate nelle disposizioni vigenti.
6. Il Comune potrà interrompere in qualsiasi momento lo scarico qualora venga rilevato che non sussistono in tutto o in parte le caratteristiche originarie e dichiarate del liquame; tale sospensione cesserà a seguito degli accertamenti di corrispondenza fra effluente autorizzato e quello scaricato.
7. Qualora per l'entrata in vigore di nuove normative o per modificate esigenze di tutela del corpo ricettore, si renda necessario modificare i parametri di accettazione del refluo, il Comune richiederà nuovi parametri e in caso di non realizzabilità della richiesta, procederà alla risoluzione della convenzione.
8. Il trasporto deve essere eseguito da Ditte Autorizzate ai sensi di quanto sopra indicato mediante veicoli adeguatamente attrezzati e condotti in modo da evitare spandimenti durante il trasporto stesso.
9. Ogni carico dovrà essere accompagnato dalla documentazione di legge.
10. Il Comune declina ogni responsabilità di carattere civile e penale per qualsivoglia incidente che possa avvenire durante le operazioni di trasporto e scarico eseguite dalla ditta autorizzata.
11. Gli orari per i conferimenti sono definiti dal Comune che si riserva di modificarli ogniqualvolta lo ritenga necessario dandone tempestiva comunicazione.
12. Durante le operazioni di carico, trasporto e scarico devono inoltre essere adottate tutte quelle cautele e precauzioni necessarie ad evitare inconvenienti igienico-sanitari o danni ambientali.
13. In particolare il titolare delle sostanze da conferire ed il vettore devono essere muniti di idonee attrezzature di pronto intervento atte ad impedire o limitare eventuali danni causati dalla fuoriuscita anche accidentale del prodotto.
14. La ditta incaricata del trasporto è tenuta a sostenere il costo delle operazioni di contenimento dei danni e di bonifica dell'ambiente da attuare secondo le prescrizioni impartite dalle autorità competenti nonché il rimborso di eventuali danni causati alle strutture ed infrastrutture.
15. Il Comune potrà modificare in qualunque momento sia le condizioni dei conferimenti sia gli orari in relazione allo stato di efficienza ed alle capacità depurative del momento in rapporto alla possibilità di garantire costantemente i limiti di accettabilità dello scarico finale dell'impianto di trattamento.
16. Qualora il Comune rilevi irregolarità, accertate anche successivamente, agli scarichi o rilevi inosservanza delle norme regolamentari o delle prescrizioni che possa provocare pregiudizio al buon funzionamento degli impianti di depurazione potrà sospendere lo scarico e procedere alla revoca dell'autorizzazione al conferimento.
17. Il Comune ha diritto di verificare le autorizzazioni, sovrintendere alle operazioni di scarico, di controllare la qualità e quantità dei reflui in conformità alle norme regolamentari e prescrizioni autorizzative, al campionamento dei liquami ed è tenuto alla conservazione dei documenti di trasporto a termini di legge al fine di garantire i controlli degli Enti preposti.
18. Non è sottoposta alla disciplina del presente articolo l'attività di autoconferimento di liquami e fanghi svolta dal Comune, per conto del Comune, tramite mezzi mobili impiegati per il trasporto di detti reflui tra i diversi siti dell'A.T.O. TERAMANO.

Art.30

SCARICHI VIETATI

1. Fermi restando i divieti e le disposizioni relative ai limiti di accettabilità di cui al D.Lgs.n.152/2006, è tassativamente vietato scaricare (direttamente o indirettamente) nelle pubbliche fognature le sotto indicate sostanze:

a) benzine, benzene ed in genere idrocarburi alifatici ed aromatici o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosività o di infiammabilità del sistema fognario;

- b) ogni quantità di petrolio e prodotti raffinati di esso o prodotti derivanti da oli da taglio che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;
 - c) sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
 - d) sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire un pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
 - e) reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
 - f) reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 e 38 gradi centigradi, possano precipitare, solidificare o diventare gelatinose;
 - g) ogni sostanza classificabile come rifiuto solido (rifiuti solidi urbani, rottami, carcasse di animali, ecc. stracci, piume, paglie, peli, carnicci, ecc.), anche se sminuzzata a mezzo di trituratori domestici o industriali;
 - h) reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire un rischio per le persone, gli animali, esposti alle radiazioni e per l'ambiente;
 - i) reflui con temperatura superiore ai 35° C;
 - j) oli esausti;
 - k) fanghi e residuati da cicli di lavorazione e di risulta da trattamenti di depurazione, o da processi di potabilizzazione, nonché i liquami di origine civile provenienti dallo svuotamento di sistemi di smaltimento individuali o dalla pulizia di tratti della rete fognante;
 - l) sostanze solide, filamentose o viscoso in qualità e dimensioni tali da causare ostruzioni o intasamenti alle condotte o produrre interferenze o alterare il sistema delle fognature, o compromettere il buon funzionamento degli impianti di depurazione;
 - m) reflui comunque potenzialmente pericolosi per la salute del personale operante nelle reti fognanti e negli impianti di trattamento;
 - n) i bagni di sviluppo e fissaggio e i reagenti esausti provenienti da laboratori connessi ad attività di analisi chimiche e merceologiche (è ammesso solo lo scarico delle acque di lavaggio delle vetrerie e delle attrezzature di laboratorio).
2. Gli insediamenti adibiti ad attività sanitarie (per esempio, case di cura, ospedali, pronto soccorsi, case a lunga degenza, laboratori di analisi cliniche e microbiologiche, ecc. esclusi studi dentistici e medici e case di riposo), devono munirsi di idoneo dispositivo di pulizia atto ad eliminare le parti grossolane (cioè con dimensione lineare superiore a centimetri uno) dei reflui scaricati nelle pubbliche fognature e di un idoneo sistema di disinfezione. La concentrazione del cloro attivo che residua negli scarichi deve rispettare i limiti di accettabilità previsti per l'impianto pubblico di depurazione a cui confluisce la relativa fognatura. Idoneo trattamento di disinfezione deve essere altresì espletato sugli scarichi derivanti dai reparti per malattie infettive, prima della loro immissione nella rete nera.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

Art.31

ONERI DIVERSI A CARICO DELL'UTENTE

1. Per le procedure indicate nei titoli precedenti del presente regolamento devono essere compensati dall'utente al Comune, i seguenti oneri:

- a) spese generali di istruzione della pratica e controllo, per i procedimenti amministrativi di allaccio e per il rilascio ed il rinnovo delle autorizzazioni agli scarichi di acque reflue

industriali; gli importi dovuti sono calcolati in misura fissa per € 51,64 per diritti di istruttoria;

b) spese per l'esecuzione dei lavori di allaccio alla rete fognaria

stradale e degli altri lavori accessori, se effettuati dal Comune su richiesta dell'utente, il quale dovrà corrispondere anticipatamente un importo da stabilirsi di volta in volta tramite preventivo redatto dal Comune o l'eventuale Gestore;

c) spese per l'esecuzione d'ufficio dei lavori di allaccio, in caso di inadempienza, come previsto nell'art. 5 del presente regolamento;

d) spese per eventuali controlli analitici delle acque di scarico delle utenze produttive;

2. Per l'esecuzione degli allacciamenti richiesti dall'utente, il Comune applica il prezzario regionale vigente.

Art.32

CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO DI DEPURAZIONE

1. Il corrispettivo del servizio di depurazione è ricompreso il quello del servizio idrico integrato quest'ultimo costituito dalla tariffa deliberata dall'Autorità di Ambito che comprende sia il corrispettivo del servizio di fornitura dell'acqua che quelli relativi ai servizi di fognatura e depurazione.

2. Per quanto sopra gli utenti versano alla RUZZO i corrispettivi del servizio di depurazione.

3. Il Comune deve procedere quindi al recupero di dette somme presso la RUZZO, a mezzo di rimborso.

Art.33

CORRISPETTIVO PER GLI APPROVVIGIONAMENTI AUTONOMI AD USO INDUSTRIALE

1. Gli insediamenti che scaricano acque reflue industriali e che si approvvigionano in tutto o in parte da fonte diversa dal pubblico acquedotto (per esempio pozzi, sorgenti, corsi d'acqua, ecc.) – ferme restando le disposizioni di cui al D.P.R. 18 febbraio 1999, n.238 che sottopongono a concessione di derivazione tali approvvigionamenti - entro il 31 gennaio di ogni anno devono farne denuncia sugli appositi moduli predisposti dal Comune della quantità e della qualità delle acque scaricate.

Art.34

IDENTIFICAZIONE E QUALIFICA DEI DIPENDENTI

1. I dipendenti del Comune sono muniti di tessera di riconoscimento che, a richiesta, devono esibire nell'espletamento delle loro funzioni.

2. I dipendenti incaricati di mansioni operative, qualificati come personale incaricato di pubblico servizio ai sensi e per gli effetti dell'art.358 del codice penale, possono avere accesso alla proprietà privata in caso di controlli ovvero riparazione di guasti od interventi a reti od impianti posti nel relativo suolo o sottosuolo.

Art.35

RECLAMI E INFORMAZIONI AGLI UTENTI

Le infrazioni dell'utente alle norme del presente regolamento, che vengono verbalizzate da un dipendente dell'Ente, obbligano l'utente a ristabilire la regolarità del servizio, salvo il diritto di rivalsa per danni, spese e pagamenti occorsi per l'esercizio dell'azione giudiziaria.

L'ente ha la facoltà di accordare sgravi.

Per qualsiasi comunicazione, domanda o reclamo l'utente deve rivolgersi ai competenti uffici dell'Ente.

Ogni domanda, reclamo o comunicazione fatte fuori dei detti uffici sarà considerata nulla o come non avvenuta.

Art.36

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Comune garantisce che i dati personali forniti dall'utente vengono trattati per esclusivi fini istituzionali.
2. Il rilascio dei dati personali è facoltativo, ma l'eventuale rifiuto comporta per il Comune l'impossibilità di stipulare un regolare contratto e quindi di poter fornire i servizi del presente regolamento.
3. I predetti dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici per il solo conseguimento dei fini istituzionali di competenza, ovvero a soggetti terzi incaricati di svolgere prestazioni connesse con la gestione dell'utenza, nel rispetto della legge.
4. L'utente, qualora ritenga necessario tutelare il trattamento dei dati rilasciati, può comunque esercitare i diritti di cui alla legislazione vigente.

Art.37

NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alla normativa europea, nazionale e locale vigente in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 4 Aprile 2006, n.152 e al testo unico delle leggi sanitarie 27.7.34, n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.38

SANZIONI

1. Devono essere applicate le sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia nelle seguenti ipotesi:
 - a) attivazione di scarico in fognatura senza autorizzazione di allaccio e/o di scarico;
 - b) persistenza di scarichi in fognatura dopo la revoca o la sospensione dell'autorizzazione allo scarico;
 - c) superamento dei limiti tabellari fissati dalla legge;
 - d) omessa o ritardata denuncia della quantità e qualità delle acque scaricate;
 - e) omesso o ritardato pagamento del corrispettivo di fognatura e depurazione.
2. Il Comune, fatte salve le responsabilità civili e penali dei titolari degli scarichi di fronte alle vigenti disposizioni di legge a salvaguardia dell'ambiente, a tutela della salute dei propri dipendenti e a garanzia del buon funzionamento degli impianti di depurazione, si riserva di segnalare all'Autorità competente la necessità di interrompere in ogni momento l'immissione in fognatura di scarichi potenzialmente pericolosi, con addebito del costo sostenuto per l'intervento.
3. In tale ipotesi sarà tempestivamente data comunicazione all'Autorità Giudiziaria e agli Enti preposti per legge ai controlli.
4. Il Comune ha facoltà di adire le vie legali nei confronti dei titolari di scarichi potenzialmente pericolosi per il risarcimento dei danni arrecati a cose e/o persone ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile.

Art.39

CONTROVERSIE

Per ogni controversia relativa all'esecuzione delle norme del presente regolamento è competente il Foro di Teramo.

Art.40

EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce la precedente regolamentazione ed entra in vigore dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione.
2. Il presente regolamento è vincolante per tutti gli utenti.
3. Copia del regolamento è consegnato agli utenti.

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 – Oggetto del regolamento

Art.2 – Definizioni

Art.3 – Accertamenti e controlli

TITOLO II – DISCIPLINA DEGLI ALLACCI

Art.4 – Obbligo di allaccio

Art.5 – Procedimento di autorizzazione

Art.6 – Lavori di allaccio

Art.7 – Obbligo di adeguamento degli allacci

Art.8 – Modalità tecniche di allacciamento alla condotta pubblica

Art.9 – Proprietà e manutenzione delle condotte

Art.10 – Servitù di fognatura

Art.11 – Modifica dell'allaccio

Art.12 – Prescrizioni particolari

Art.13 – Strade ed aree private – nuove lottizzazioni

Art.14 – Allacciamento di apparecchi e locali a quota inferiore del piano stradale

Art.15 – Allacciamento provvisori

Art.16 – Divieto di passaggio con condotte di acque nere su condotte o canali di raccolta delle acque Bianche

Art.17 – Immissione in pubblica fognatura di acque derivanti da sistemi di pompaggio per l'abbassamento temporaneo delle acque di falda (sistemi di aggottaggio Well-point)

TITOLO III – DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

Art.18 – Ambito di applicazione

Art.19 – Corretto e razionale uso delle reti fognarie

Art.20 – Autorizzazione allo scarico

Art.21 – Convenzione di utenza

Art.22 – Limiti di accettabilità

Art.23 – Obbligo di disinfestazione per gli scarichi sanitari

Art.24 – Sversamenti accidentali

Art.25 – Impianti di pretrattamento

Art.26 – Separazione degli scarichi

Art.27 – Strumenti di misura e di analisi

Art.28 – Scarichi di impianti pubblici di trattamento rifiuti

Art.29 – Conferimento mediante autobotti

Art.30 – Scarichi vietati

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art.31 – Oneri diversi a carico dell'utente

Art.32 – Corrispettivo del servizio idrico integrato

Art.33 – Corrispettivo per gli approvvigionamenti autonomi ad uso industriale

Art.34 – Identificazione e qualifica dei dipendenti

Art.35 – Reclami e informazione agli utenti

Art.36 – Trattamento dei dati personali

Art.37 – Norma di rinvio

Art.38 – Sanzioni

Art.39 – Controversie

Art.40 – Efficacia del regolamento

Allegati

1. modello di comunicazione per allaccio scarichi domestici.
2. modello di richiesta autorizzazione per allaccio scarichi industriali.